



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 18/08/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 luglio 2003, n.195

Procedure di V.I.A. - Ditta F.Ili Castriotta srl di Manfredonia - Richiesta Valutazione Impatto Ambientale per ampliamento di cava di calcare per inerti industriali - Loc. "San Leonardo" agro di Manfredonia.

L'anno 2003 addì 7 del mese di luglio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 16.7.02 la ditta F.Ili Castriotta s.r.l., con sede in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio n. 14, ha chiesto, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, la Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento di una cava, di calcare per inerti industriali, sita in località "San Leonardo" dell'agro di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 43 particella n. 111;
- con nota del 14.10.2002 la ditta proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni di rito, previste dal c. 4 art. 11 L.R. 11/01;
- con nota prot. n. 9910 del 4.12.2002 questo Settore ha invitato la Provincia di Foggia, il Comune di Manfredonia e l'Ente Parco Nazionale del Gargano ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota prot. 14316 del 3.4.2003 la Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole all'intervento;
- ad oggi non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A, nella seduta del 5.6.2003 ha espresso parere sfavorevole per la compatibilità ambientale sulla base delle seguenti argomentazioni: "Nel progetto di coltivazione nulla è detto sulla morfologia finale delle pareti di cava. Dagli elaborati grafici si potrebbe dedurre che ci sarà un unico gradone, alla profondità di 30 m. dal p.c., la cui pedata può essere valutata in circa 5 m.

Con tale morfologia non sono rispettate le distanze dai confini di proprietà previste dalla legge.

Condividendo quanto stabilito dal Regolamento allegato alle N.T.A. del P.R.A.E. (art. 4) si ritiene opportuno conferire un rapporto 1:3 tra pedata e alzata dei gradoni..

Non è stata fatta la verifica di stabilità della scarpata definitiva nonostante sia espressamente richiesto dal D. Lgs. n° 624/96 sulla sicurezza nella industria estrattiva.

Il progetto di ripristino e sistemazione risulta poco chiaro e costituito da interventi irrazionali ed irrealizzabili. Non sono definiti i tempi di attuazione del recupero né determinati i relativi costi. Infatti la

voce "recupero ambientale" non è prevista nell'analisi costi-benefici.

Nel SIA si sostiene che l'ampliamento di progetto risulta pienamente conforme alle prescrizioni delle NTA del PUTT; esso riporta i generali indirizzi di tutela ma non le prescrizioni relative all'attività estrattiva. L'allegato 3 alle N.T.A., infatti, richiede per le nuove attività estrattive o per l'ampliamento di attività esistenti in aree ricadenti in un ATE di tipo C, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e stabilisce i contenuti degli allegati alla domanda di autorizzazione. Pertanto la ditta in oggetto dovrà acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

Nel suddetto SIA si sostiene, inoltre, che nonostante la presenza di un impianto di frantumazione, delle macchine operatrici e dell'uso di esplosivo, il rumore prodotto nella fase di coltivazione della cava non comporta danni di alcun genere all'ambiente circostante nonostante la presenza di un'azienda agrituristica, denominata "Posta del Falco", a circa 160 m. a nord della cava, e della Chiesa di S. Leonardo a 260 m. ad ovest dell'area estrattiva.

Tali affermazioni sarebbero dovute essere avvalorate dalla valutazione d'impatto acustico in ambiente abitativo prevista dalla legge 447/95, dal D.P.C.M. 14.11.97 e/o D.P.C.M. 01.03.91; valutazione che non è stata effettuata.

64 Kg, consente il mantenimento del valore di velocità di vibrazione di 3 mm/s (indicato come limite per l'edificio più delicato presente nella zona di scavo) fino alla distanza minima dal fronte di 278 m." Pertanto, la suddetta volata non potrà essere fatta brillare a distanza minore di 278 m. dagli edifici. Non è stato valutato l'impatto del brillamento delle mine sulla SS n° 89."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 5.6.2003 e per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, all'intervento proposto dalla ditta F.lli Castriotta s.r.l., con sede in Manfredonia alla Via G. Di Vittorio n. 14, per l'ampliamento di una cava, di calcare per inerti industriali, sita in località "San Leonardo" dell'agro di Manfredonia ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa 43 particella n. 111;

- il presente provvedimento dovrà essere:

notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia e all'Ente Parco Nazionale del Gargano;

pubblicato, a cura del proponente, per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

pubblicato per estratto sul B.U.R.P.;

trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
